



Rivista N°: 2/2020
DATA PUBBLICAZIONE: 17/04/2020

AUTORE: Pietro Costa*

SOVRANITÀ POPOLARE E IDENTITÀ COLLETTIVE NEL DIBATTITO COSTITUENTE (ROMA, 1849)

Sommario: 1. Cenni introduttivi - 2. Il 'popolo romano' come soggetto costituente - 3. La 'repubblica democratica' e la nazione - 4. La nazione e le 'piccole patrie' - 5. Cenni conclusivi.

1. Cenni introduttivi

La repubblica romana del 1849 e la sua assemblea costituente sono ormai intensamente e proficuamente studiate da una storiografia consapevole della loro originalità nel panorama dell'Italia preunitaria e della loro incidenza su un discorso pubblico che si stava interrogando sulle forze capaci di costruire uno Stato nazionale e sulle forme che esso avrebbe dovuto assumere¹. Naturalmente, in un panorama storiografico ricco e variegato, mutano gli

* Professore emerito di Storia del diritto medievale e moderno nell'Università di Firenze.

¹ Fra gli scritti più recenti, cfr. «Rassegna Storica del Risorgimento», 86, 4, 1999; Irene Manzi, *La Costituzione della Repubblica romana del 1849*, Affinità Elettive, Ancona 2003; Roberto Balzani, *Repubblica 'classica' o repubblica 'alla francese'? Il dibattito nell'Assemblea romana del 1849*, in Sandro Rogari (a cura di), *Partiti e movimenti politici fra Otto e Novecento. Studi in onore di Luigi Lotti*, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2004, vol. I, pp. 97-109; Marco Severini (a cura di), *La primavera della nazione: la Repubblica Romana del 1849*, Affinità Elettive, Ancona 2006; Marco Severini, *La Repubblica romana del 1849*, Venezia, Marsilio, 2011; Lauro Rossi (a cura di), *Un laboratorio politico per l'Italia. La repubblica romana del 1849*, Roma, Biblink 2011; Giuseppe Monsagrati, *Roma senza il Papa. La Repubblica romana del 1849*, Laterza, Roma-Bari, 2014; Gianluca Bascherini, *La costituzione della repubblica romana del 1849 come modello*, in «Diritto e società», 4, 2015, pp. 705-38; Sergio Lariccia, *A 170 anni dalla costituzione della repubblica romana del 3 luglio 1849*, in Rivista telematica (www.statoeche.it), n. 5 del 2019.

Cfr. *La Costituzione della Repubblica Romana (1-3 luglio 1849). Filologia del manoscritto perugino*, a cura di Gianluca D'Elia e Daniele Sini, in Attilio Bartoli Langeli, Daniele Sini, *Dallo Stato della Chiesa al Regno d'Italia. Fonti per la storia del biennio 1860-1861*, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Perugia 2011, pp. 381-402. Un'importante raccolta di fonti primarie in <http://www.repubblicaromana-1849.it/index.php?1/home>.

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Gaetano Silvestri — Direttori: Prof. Felice Giuffrè, Prof.ssa Elisabetta Lamarque, Prof. Alberto Lucarelli, Prof. Giovanni Tarli Barbieri

approcci a seconda delle prospettive dell'analisi: che può concentrarsi sui protagonisti, gli interessi, le culture, i conflitti che hanno segnato la breve parabola della repubblica oppure assumere la vicenda romana come un tornante di una storia costituzionale (italiana ed europea) relativamente lunga.

È quest'ultima (se non mi inganno) la prospettiva che il Convegno intende privilegiare. Anche in questo caso però sono percorribili due strade diverse, mentre una terza via dovrebbe essere accuratamente evitata. L'approccio (a mio avviso) improprio (ma talvolta ancora seguito) guarda alla costituzione romana attraverso la lente deformante del 'precorrimento' o della 'anticipazione', cercando in essa le scelte e i temi che si sarebbero sviluppati in un prossimo o remoto futuro, e cade nella trappola di una sorta di 'hegelismo' che vede nella storia un processo coerente e teleologico dove ciò che precede nel tempo 'anticipa' ciò che segue e si compie in esso. Un approccio (a mio avviso) corretto e interessante è invece perfettamente speculare e consiste non già nel percorrere la storia costituzionale dal 'prima' al 'dopo', come se l'esito del processo fosse già racchiuso *in nuce* negli 'stadi' antecedenti, ma al contrario nel procedere dal 'dopo' al 'prima' e nell'interrogarsi, per così dire, sulla 'fortuna' della costituzione del 1849, sulla sua recezione da parte di successivi processi costituenti. Non sarà comunque questa la mia domanda. Tenterò piuttosto di considerare qualche aspetto del processo costituente che si sviluppa a Roma nel '49 per coglierne le peculiarità e il rilievo nel discorso pubblico e nel dibattito costituente coevi.

In questa prospettiva, tenterò di capire quale sia la visione che i protagonisti del processo costituente hanno del processo stesso; come venga rappresentato il potere che lo promuove; come venga immaginato il soggetto collettivo cui ricondurre l'ordine che si viene fondando.

2. Il 'popolo romano' come soggetto costituente

Possiamo dare per noti gli eventi che seguono alla fuga di Pio IX a Gaeta, il 24 novembre del 1848, e poi alla definitiva rottura fra il pontefice e il governo romano: da un lato, la formazione della Commissione provvisoria di governo e, dall'altro lato, la convocazione dell'assemblea costituente, le cui elezioni si svolsero il 21 gennaio del 1849, a suffragio universale maschile, e portarono alla designazione di 179 costituenti, preceduta da una capillare opera di informazione e di propaganda svolta dagli esponenti democratici², imperniata su alcune parole d'ordine di grande suggestione: suffragio universale, repubblica e attribuzione a un soggetto collettivo – il popolo – del potere di determinare la forma della propria convivenza.

Quale è la matrice storico-culturale di un siffatto programma di azione? Quali sono i modelli culturali influenti sulla cultura politica e sulla progettualità dei democratici romani e poi

² Cfr. Marco Severini, *La repubblica romana*, cit., pp. 15-18. Cfr. anche P.L. Ballini, *Élites, popolo, assemblee: le leggi elettorali del 1848-49 negli stati preunitari*, in Pier Luigi Ballini (a cura di), *1848-1849. Costituenti e costituzioni. Daniele Manin e la repubblica di Venezia*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2002, pp. 156-160; David Armando, *Costruire la sovranità popolare. Le commissioni municipali romane e le elezioni per la Costituente del 1849*, in «Laboratorio dell'ISPF», IX, 2012, 1/2, pp. 117-164

dei membri dell'assemblea costituente? In termini generali e astratti, i punti di riferimento sono facilmente individuabili, ma non è altrettanto facile capire in che modo i 'modelli' siano stati recepiti (metabolizzati e trasformati) dagli attori concretamente operanti sulla scena della Roma quarantottesca.

In Europa l'idea di 'potere costituente' ha un'indiscutibile matrice nella Francia del 1789: nel processo di fondazione del nuovo ordine e prima ancora nella limpida teorizzazione offer-tane da Sieyès alla vigilia della rivoluzione. È Sieyès che, facendo leva sul paradigma contrattualistico, riconduce l'esistenza e la legittimità dell'ordine politico alla volontà dei soggetti: che però non sono più gli individui collocati nell'originario stato di natura ipotizzato dalla tradizione giusnaturalistica, ma sono i soggetti che compongono la nazione francese; non però tutti i soggetti, ma i soggetti giuridicamente eguali, i membri del Terzo Stato. È la nazione ridefinita *ad hoc* e depurata dalle diseguaglianze giuridiche della società cetuale il soggetto collettivo cui imputare la distruzione dell'antico regime e la creazione di un ordine alternativo.

Non sarebbe pensabile il concetto di assemblea costituente nell'Europa ottocentesca senza questo 'precedente'. Al contempo, però, il cinquantennio trascorso dagli eventi del 1789 non è passato invano: è impossibile prescindere dal progetto rivoluzionario, fosse solo per attaccarlo frontalmente, ma è altrettanto improponibile una sua meccanica imitazione, non soltanto (come è ovvio) per le profonde trasformazioni politiche (e socio-economiche), ma anche per il mutamento dei paradigmi culturali dominanti nell'Europa (e nell'Italia) ottocentesca. Conviene quindi chiederci attraverso quali filtri i concetti di 'potere costituente' e di 'assemblea costituente' prendano a circolare nella Roma del 1849 e quali valenze assumano nel nuovo contesto.

Certo, sull'Italia il modello francese aveva avuto un impatto rilevante, e non solo teo-rico-culturale, con le rivoluzioni italiane di fine secolo, che avevano condotto all'instaurazione della repubblica anche nella città del papa. Potremmo quindi immaginare di poter tracciare una netta linea di congiunzione fra il 1798 e il 1849, fra la prima e la seconda repubblica instaurata a Roma, ma in realtà il quadro è più complesso e sfumato.

Marina Formica³ si è lucidamente interrogata sul rapporto (ancora non esaustivamente indagato) fra i due eventi e sul singolare silenzio mantenuto, in sede istituzionale, sul 'prece-dente' di fine Settecento⁴: soltanto Enrico Cernuschi si concede un rapido e marginale ri-chiamo agli eventi del '98, che non sembrano essere evocati nemmeno da un protagonista del '49, come Carlo Armellini, che aveva già avuto modo di celebrare, appena ventenne, i fasti della repubblica del '98⁵. Il silenzio può sorprendere ancor più (come osserva Marina Formica) se si tiene conto del fatto che la repubblica settecentesca non era stato un fuoco di paglia, ma,

³ Marina Formica, *La repubblica romana del 1798 e quella del 1849: un confronto*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXVII, 4, 1999, pp. 189-204. Cfr. anche Maria Pia Donato, *Le rivoluzioni e Roma (1798, 1848, 1870)*, in *Storia d'Italia. Annali*, 16, *Roma, città del papa*, a cura di A. Prosperi e L. Fiorani, Torino, Einaudi, 2000, pp. 928-930

⁴ «Le fonti dell'epoca non recano pressoché alcuna traccia di accenni, di rievocazioni, di ricordi a quei giacobini che, alla fine del Settecento, per anni si erano attivamente impegnati per la costruzione di una società ispirata ai valori della laicità, dell'uguaglianza, della democrazia: quegli stessi valori, cioè, per i quali, al momento, ci si batteva» (Ivi, p. 190).

⁵ Cfr. Marco Severini, *Armellini, il moderato*, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 1995.

da un lato, si era avvalsa di un consistente coinvolgimento della popolazione, e, dall'altro lato, aveva introdotto riforme incisive sul terreno dell'amministrazione urbana e statale, che in parte resistettero anche alla restaurazione pontificia.

Certo, il confronto fra la costituzione promulgata a Roma il 20 marzo del 1798⁶ e la costituzione della repubblica romana del 1849 permette di cogliere evidenti differenze nell'impianto generale e nella strutturazione degli organi di governo, ma anche di sottolineare una medesima ispirazione di fondo, che si sostanzia nell'attribuzione del potere sovrano al popolo e nell'enunciazione di alcuni diritti fondamentali⁷. Ancora: per la prima volta, con la repubblica del 1798-99 viene messo in questione, come avverrà anche nel 1849, il potere temporale della Chiesa e ricorre infine in entrambi i casi l'impiego di denominazioni e stilemi evocativi dell'antica Roma repubblicana (che peraltro aveva esercitato il suo fascino anche sul discorso pubblico della Rivoluzione francese⁸).

Resta quindi singolare la mancanza di tracce della costituzione del 1798 nel dibattito costituente del 1849. È però forse possibile avanzare qualche ipotesi esplicativa, suggerite dai due rispettivi contesti. In primo luogo, la repubblica 'giacobina' e la sua costituzione, pur giovandosi del coinvolgimento di larghi strati della popolazione e dell'apporto dei democratici romani, nascono sotto l'egida delle armate francesi e continuano a dipendere dalla loro ingombrante 'protezione'; e ai repubblicani del 1849, impegnati a realizzare, in totale autonomia, un impegnativo processo costituente che finirà per trovare nella Francia non un supporto ma un ostacolo, l'imprinting francese della repubblica del 1798 può rendere imbarazzante, anziché incoraggiante, quel 'precedente'.

In secondo luogo, è ormai al centro del dibattito pubblico dell'Italia degli anni Quaranta il tema dell'identità nazionale e delle sue possibili proiezioni politiche. Certo, è proprio nel triennio giacobino che questo tema prende a delinarsi con una qualche precisione (valga come indizio la larga e qualificata partecipazione al concorso indetto dalla Amministrazione generale della Lombardia sulla migliore forma di governo⁹) e si diffonde l'idea di un nesso stringente fra

⁶ Cfr. Marina Formica, *Tra semantica e politica: il concetto di popolo nel giacobinismo italiano (1796-1799)*, in «Studi Storici», 28, 3, 1987, pp. 699-721; Marina Formica, *Potere e popolo. Alcuni interrogativi sulla repubblica romana giacobina*, in «Studi romani», XXXVII, 3-4, 1989, pp. 234-57; Mario Battaglini, *La nascita della repubblica romana e le sue strutture provvisorie*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXXVII, 4, 1990, pp. 435-74.

⁷ Nella Dichiarazione dei diritti e dei doveri premissa alla Costituzione del 1798: «Art. 1 – I diritti dell'uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà. Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' cittadini». Nei Principi generali della Costituzione del 1849: «I – La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. II – Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità».

⁸ Cfr. Piero Treves, *L'idea di Roma e la cultura italiana del secolo XIX*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1972. In particolare, cfr. Maria Pia Donato, *Lo specchio di un progetto politico: l'antichità nella repubblica giacobina romana*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1, 1994, pp. 82-119; Marina Cafiero, *La repubblica nella città del papa. Roma 1798*, Donzelli, Roma 2005, pp. 18-58.

⁹ Cfr. A. Saitta (a cura di), *Alle origini del Risorgimento. I testi di un "celebre" concorso (1796)*, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma 1964. Cfr. «Trimestre», XXXII, 2000, 1-2 (*Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d'Italia*, a cura di G. Carletti).

un nuovo senso di identità collettiva (la nazione) e una sua (futura, ma indispensabile) traduzione e realizzazione politico-istituzionale¹⁰. A fine Settecento però siamo solo alle prime battute di un *nation-building* e di uno *State-building* che troveranno proprio negli eventi del '48-49 l'occasione e lo stimolo per una brusca accelerazione e per una rilevante trasformazione¹¹. Rapidamente la prospettiva dell'unificazione nazionale-statuale dell'Italia viene a permeare l'immaginario collettivo e le sue principali espressioni (dal teatro alle arti, alla letteratura, alla pubblicistica politico-giuridica) ed entra in stretta sinergia con il tema del potere costituente. Ed è proprio questo tema, che era stato cancellato dalla cultura della Restaurazione e aveva perduto il suo smalto anche in una Francia costretta a destreggiarsi con la complessa eredità della 'grande rivoluzione', a tornare inopinatamente alla ribalta.

Determinante per la ripresa del tema 'costituente' e per la sua stretta coniugazione con il processo di unificazione politica in Italia è stato Giuseppe Mazzini. Già negli anni Trenta, quando ancora l'opinione pubblica guardava a soluzioni politicamente moderate, a governi 'costituzionali' capaci di evitare svolte e sommovimenti troppo bruschi, Mazzini proponeva in Svizzera, per risolvere i problemi della Confederazione, nel 1835, di interrogare direttamente la nazione, di investirla del potere di esprimere, a suffragio universale, la sua volontà eleggendo i propri rappresentanti in un'Assemblea costituente (di contro al modello 'negativo' della Francia che della Costituente aveva fatto a meno pur dopo la Rivoluzione di Luglio)¹².

Il Quarantotto sarà il banco di prova della proposta mazziniana: è una proposta idealmente irresistibile per chi in Italia intenda lo *State-building* come l'esito di un movimento 'dal basso', insofferente delle interessate manovre dei sovrani; ed è una proposta che trova a Roma, nel 1849, la sua estrema e più radicale espressione¹³. Nella prospettiva di Mazzini, Roma è la punta di diamante, l'avanguardia, di una nazione chiamata prima a insorgere contro lo straniero occupante e poi a decidere del suo destino. Al contempo però il soggetto collettivo che a Roma dichiara la repubblica e avvia un processo costituente è composto dai cittadini di uno Stato già esistente che, attribuendosi un pieno potere decisionale, dettano le trasformazioni dell'ordinamento e delle regole di convivenza. Assistiamo quindi a una singolare interse-

¹⁰ Cfr. L. Guerci, *Il triennio 1796-99 e la "Repubblica itala"*, in U. Levra (a cura di), *Nazioni, nazionalità, Stati nazionali nell'Ottocento europeo* (Atti del LXI Congresso di Storia del risorgimento italiano, Torino, 9-13 2002), Carocci, Torino 2004, pp. 59-103.

¹¹ Cfr. le illuminanti considerazioni di Luca Mannori, *Costituzione*, in *Atlante culturale del risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento all'Unità*, a cura di A.M. Banti et al., Laterza, Roma-Bari, pp. 253-69 e Id., *Dal Settecento all'unità: gli italiani e la scoperta della costituzione*, in «Giornale di storia costituzionale», 36, 2, 2018, pp. 35-52.

¹² Giorgio Falco, *Giuseppe Mazzini e la Costituente*, Sansoni, Firenze s.d., p. 35. Cfr. Franco Della Peruta, *Mazzini e la repubblica romana*, in «Rassegna storica del Risorgimento», 86, 4 1999, pp. 205-236; Lauro Rossi, *Rivoluzione francese e identità nazionale italiana nel pensiero di Mazzini*, in Maria Luisa Betri (a cura di), *Rileggere l'Ottocento. Risorgimento e nazione*, Carocci, Torino 2010, pp. 103-110; Maurizio Ridolfi, *La Repubblica dell'avvenire! Progetti e orizzonti repubblicani in Italia dal Risorgimento al tramonto della Monarchia*, in «Laboratoire italien», 19, 2017 (*La république en Italie, 1848-1948*), pp. 1-15. Cfr. anche Roland Sarti, *Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile*, Laterza, Roma-Bari 2000.

¹³ Cfr. Enrico Francia, *1848. La rivoluzione del Risorgimento*, il Mulino, Bologna 2012.

zione di piani, che non era immaginabile nel contesto della Roma (e dell'Italia) di fine Settecento: il soggetto costituente agisce presupponendo, in qualche modo, una doppia identità collettiva, agisce nel presente, ma si sente al contempo protagonista di un futuro immaginato¹⁴.

3. La 'repubblica democratica' e la nazione

Il senso della duplice dimensione del soggetto costituente è presente fino dalle battute di avvio del processo e non verrà mai meno. Il 16 gennaio, pochi giorni prima delle elezioni dell'assemblea costituente (che si terranno il 21 gennaio) la Commissione provvisoria di Governo dello Stato romano dichiara solennemente che «l'Assemblea Nazionale dello Stato Romano riunisce altresì l'attribuzione e il carattere d'*Italiana* [...]» e sarà quindi «Romana ed Italiana, particolare e nazionale insieme»¹⁵.

È questa la tesi che sosterrà, all'apertura dell'assemblea costituente, Carlo Armellini, per dar conto non soltanto del lavoro svolto dal Governo provvisorio, ma anche e soprattutto della legittimazione che lo sosteneva: la volontà del paese – sostiene Armellini – reclamava la «Costituente Romana» e poteva farlo perché, a seguito del vuoto di potere provocato dalla fuga di Pio IX, «la sovranità, che professiamo e riconosciamo sempre esistente nel popolo per dritto, partito il Sovrano, vi esisteva anche di fatto»¹⁶. Presa coscienza del suo potere sovrano, il popolo romano intendeva fare dell'assemblea costituente «romana il primo nucleo della [assemblea costituente] nazionale italiana»¹⁷.

Consapevole di esprimere la volontà del popolo sovrano, l'assemblea inizia il dibattito che sfocerà nel varo del Decreto fondamentale del 9 febbraio, preceduto da un progetto di decreto avanzato e presentato da Quirico Filopanti. Nell'art. 3 del progetto si legge che «la forma del Governo dello Stato Romano sarà la democrazia pura», mentre l'art. 4 prevede che «le relazioni della Repubblica Romana cogli altri membri della grande famiglia Italica saranno sovraneamente determinati dall'Assemblea Costituente Italiana». Sovranità del popolo, democrazia «pura» e repubblica: nella prospettiva di Filopanti questi concetti si implicano a vicenda e definiscono il quadro di legittimità entro il quale collocare il processo politico in atto: «tolta di

¹⁴ Un'esperienza, da questo punto di vista analoga, ha luogo in Toscana, dove il governo provvisorio, formatosi nel vuoto di potere provocato dalla fuga del Granduca prima a Siena e infine a Gaeta, convoca il 14 febbraio del 1849 l'elezione, a suffragio universale, dei rappresentanti dell'assemblea legislativa toscana e della costituente nazionale. È in particolare Giuseppe Montanelli che abbandona la sua primitiva idea di una dieta dei rappresentanti degli Stati a favore di una costituente eletta a suffragio universale, presentando la costituente toscana e la costituente nazionale come momenti indissolubili di un medesimo processo. Cfr. Antonio Chiavistelli, *Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849*, Carocci, Roma 2006, pp. 313 ss. Su Montanelli cfr. Paolo Bagnoli, *Democrazia e Stato nel pensiero politico di Giuseppe Montanelli (1813-1892)*, Olschki, Firenze 1989; Paolo Bagnoli (a cura di), *Giuseppe Montanelli. Unità e Democrazia nel Risorgimento*, Firenze, Olschki 1990. In termini generali, cfr. le stimolanti considerazioni di Francesca Sofia, *Regionale, nazionale e universale nelle costituzioni del 1848: Napoli e Sicilia, Toscana e Stato della Chiesa a confronto*, in «Le carte e la storia», IV, 2, 1998, pp. 16-28.

¹⁵ *Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati dalla Camera dei Deputati*, Roma 1911, vol. III, p. 6.

¹⁶ Ivi, p. 7.

¹⁷ Ivi, p. 18.

mezzo la teocrazia», il popolo «ch'era già Sovrano di diritto, diviene ora Sovrano di fatto» e proprio per questo il popolo «invece di temere, desidera ardentemente la Repubblica»¹⁸.

Fino a che punto però la forma di governo repubblicana era una conseguenza obbligata di una sovranità attribuita in ultima istanza al popolo? E, in ogni caso, chi è il soggetto costituente cui deferire la responsabilità della scelta? Per Terenzio Mamiani conveniva rinviare alla futura assemblea costituente italiana¹⁹: quanto meno per motivi di convenienza, in nome di una *Realpolitik* che non spaventasse la monarchia piemontese agitando il vessillo della repubblica e distogliendola dall'obiettivo dell'unificazione politica dell'Italia.

Al centro del dibattito continua a esser posta l'esistenza di un essenziale, intimo nesso fra la costituente romana e la costituente italiana, ma quel nesso può essere interpretato secondo logiche opposte: per i 'democratici', il processo costituente a Roma è l'anticipazione di una costituente nazionale e il popolo romano agisce, per così dire, come *pars pro toto*, come una parte oggettivamente rappresentativa della totalità nazionale; per i 'moderati', al contrario, il processo costituente 'locale' trae il suo senso dal rinvio a una politica 'nazionale' in funzione della quale esso deve calibrare le proprie aspirazione.

Non mancano peraltro, su questo punto nodale, differenze anche all'interno della compagine più radicale. Ad esempio, Giuseppe Garibaldi, già alla seduta dell'assemblea costituente del 5 febbraio, non soltanto spezza una lancia a favore della repubblica, ma manifesta anche la sua impazienza nei confronti delle temute lungaggini e degli inutili formalismi dei lavori costituenti: forte del suo antico e glorioso passato, il popolo romano non ha bisogno di guardare agli inglesi o ai francesi, ma «ha degli esempi e de' modelli nella sua storia» e può quindi «passar sopra a certe forme»²⁰. Lo stesso Mazzini nutriva molte riserve su un lavoro costituente che sfociasse in una dettagliata e impegnativa carta costituzionale, dal momento che, nella sua prospettiva, la rivoluzione romana aveva, sì, un'importanza determinante, ma non contava in sé e per sé, bensì doveva essere il tramite e il detonatore della lotta allo straniero e il germe della futura costituente italiana. La costituzione romana doveva essere, più che la dettagliata ristrutturazione di un ordinamento esistente, un simbolo e un manifesto che confermasse ed esaltasse i diritti imprescrittibili della nazione italiana²¹.

In realtà, i costituenti romani, pur vicini alla visione, ai principî e ai valori mazziniani, non erano affatto inclini a fare del processo costituente un gesto prevalentemente 'simbolico', come suggerito dal Triumviro e, nonostante le difficoltà che condurranno al collasso della repubblica, si impegnano in un dibattito costituente che non perde di vista l'obiettivo finale della costituente italiana, ma prende altrettanto sul serio la rifondazione dell'ordinamento e non lesina energie per scegliere le formule più idonee a esprimerne i fondamenti, a partire dal concetto di sovranità popolare.

¹⁸ Ivi, pp. 61-62.

¹⁹ Ivi, pp. 55 ss.

²⁰ Ivi, p. 23.

²¹ «Una Costituzione Romana, secondo me, non deve farsi, una Costituzione Italiana non può farsi». Serve «una via di mezzo»: «una dichiarazione di principii [...]» a conferma dell'impegno di Roma nella guerra di liberazione (Intervento del 19 marzo 1849, in Giuseppe Mazzini, *Scritti politici editi ed inediti*, vol. XLI (*Politica* – vol. XV), Galeati, Imola 1925, p. 41).

Già al momento della discussione del suo progetto di Decreto, Filopanti aveva insistito sul nesso fra sovranità popolare, democrazia (che egli denominava 'pura') e repubblica. La versione approvata del decreto si discosta in parte dal progetto Filopanti, ma ne ribadisce alcuni profili essenziali: «La forma del governo dello Stato romano sarà la democrazia pura [...] (art. 3) e «la Repubblica Romana avrà col resto d'Italia le relazioni che esige la nazionalità comune» (art. 4).

La proiezione ideale e strategica verso la futura costituente nazionale resterà l'orizzonte di tutti i lavori costituenti, ma non impedirà ai membri dell'assemblea di lavorare intensamente sul nesso fra repubblica, democrazia e sovranità popolare, nella consapevolezza che la precisione delle formule impiegate avrebbe rafforzato la legittimità dell'ordine che si andava fondando. Nel dibattito generale, il 18 giugno, Agostino Mattoli sostiene la superfluità dell'aggettivo 'pura' riferito alla democrazia²² e Carlo Bonaparte riprende questa tesi, il 24 giugno, nel dibattito sui singoli articoli, proponendo inoltre che la sovranità popolare sia denominata come un diritto non «eterno» («le cose create, e noi con quelle e i popoli stessi non sono eterni»), bensì «imprescrittibile» o «inalienabile»²³. Di contro, Aurelio Saliceti ritiene che parlare di diritto 'eterno' sia un'espressione non già enfatica, ma utile per sottolineare il carattere naturale, in quanto superiore a ogni statuizione positiva, dell'appartenenza al popolo del potere sovrano²⁴. Allo stesso modo, non è superfluo qualificare la democrazia come «pura», perché serve a escludere che elementi 'aristocratici' vengano surrettiziamente introdotti nell'ordinamento repubblicano²⁵. L'espressione 'pura' può tuttavia generare equivoci, secondo Panfilo Ballanti, perché «in bocca di alcuni che professano teorie comunistiche o le multiformi specie di socialismo è parola usata come segno di uguaglianza di beni [...]»²⁶. Di contro, secondo Cesare Agostini l'espressione 'pura', lungi dal generare «il sospetto che alla nostra Repubblica si voglia dare un colore di comunismo», è utile per ribadire che nella repubblica romana la partecipazione politica non conoscerà differenze ed esclusioni: «interverrà tutto il popolo, non vi saranno differenze di classe»²⁷.

La versione definitiva accolta nel primo principio della sezione dedicata ai 'Principii fondamentali'²⁸ espunge la qualificazione di 'pura', riferita alla democrazia, e si limita a parlare di «repubblica democratica». È comunque chiara e univoca l'ispirazione di fondo dell'assemblea costituente: assumere come titolare della sovranità un 'popolo' concepito secondo la falsariga di una tradizione repubblicana che, da Rousseau a Mazzini, insiste sull'eguaglianza politico-giuridica dei soggetti e fa della partecipazione alla *respublica* il momento centrale dell'ethos individuale e collettivo.

²² *Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati dalla Camera dei Deputati*, Roma, vol. IV, p. 873.

²³ Ivi, p. 906.

²⁴ «Quando noi abbiamo accennato al diritto eterno, abbiamo riconosciuto il diritto naturale» (Ivi, p. 907).

²⁵ Ivi, p. 908. Cfr. D. Nocilla, *Sovranità popolare e rappresentanza negli interventi di Aurelio Saliceti alla Costituente romana del 1849*, in «Rassegna storica del Risorgimento», LXVII, 2, 1989, pp. 231-244.

²⁶ *Assemblee del Risorgimento*, cit., vol. IV, p. 909.

²⁷ Ivi, p. 910.

²⁸ «La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica».

Vicina a Mazzini nella condivisione dei principi e dei valori fondamentali, l'assemblea costituente romana è 'mazziniana' anche nel delineare un costante e programmatico collegamento fra la parte e il tutto, fra Roma e l'Italia, fra un soggetto costituente in atto (il popolo dello Stato romano) e un soggetto costituente in potenza, la nazione italiana, da sempre esistente al fondo dell'esistenza collettiva e ora finalmente chiamata a 'risorgere'. È il risorgimento della nazione il *porro unum* di Mazzini, cui ogni azione ed evento deve essere piegato come mezzo al fine. Anche per i costituenti romani la riscossa nazionale è il fine ultimo dell'azione politica. Per loro tuttavia la luce del futuro non è così abbagliante da cancellare i profili e la rilevanza delle cose presenti. La costituzione cui attendono è un simbolo, ma non è soltanto una bandiera da agitare sulle barricate: è l'esito di un vero e proprio processo costituente riferibile a un popolo concretamente e attualmente sovrano (il popolo dello Stato romano). È a una duplice appartenenza, a una duplice identità collettiva, che i costituenti (spesso esplicitamente e sempre implicitamente) si richiamano.

4. La nazione e le 'piccole patrie'

È il popolo dello Stato romano il soggetto costituente ed è per esso che la costituzione deve essere pensata e redatta. Restano intatte la dimensione simbolica e la proiezione progettuale dell'azione intrapresa, ma non meno netta è la consapevolezza di dover agire in uno spazio politico-sociale specifico e diverso dal futuro orizzonte nazionale e di dover modulare il testo costituzionale in rapporto alla sua storica e attuale configurazione.

È il deputato ferrarese Gaetano Lizabe Ruffoni che il 16 giugno solleva (sia pure *incidenter tantum*, in un intervento sull'istituzione del Tribunato) il problema della natura della costituzione e, appellandosi a Vico e a Montesquieu, invita a vedere nelle «istituzioni politiche» non la causa efficiente dell'ordine, ma la risultante di un più profondo assetto sociale²⁹. E il giorno successivo ricorre al medesimo argomento Cesare Agostini sostenendo che la costituzione, concepita per reggere le sorti di un paese per lungo tempo, deve «tener conto di tutte le potenze morali, intellettuali, tradizionali del popolo», deve indicarne «l'impronta, la fisionomia», deve esprimere «quanto un popolo è, quanto un popolo può»³⁰. È un assunto su cui Agostini fa leva nel discutere un tema destinato a un vivace dibattito: il tema dei municipi. Per Agostini, una conferma della distanza della progettata carta costituzionale dalle concrete forme di vita del popolo è che essa non valorizza a sufficienza «l'elemento municipale, elemento grandioso nelle nostre storie, elemento fecondo di tante glorie»³¹.

È in questa prospettiva che interviene, il 18 giugno, Lizabe Ruffoni affermando che occorre innanzitutto «determinare il concetto universale di una Costituzione [...], il dogma sul quale doveva essere fondato il patto sociale». Ora, il 'dogma', il principio ispiratore del progetto costituzionale è stata la convinzione che «tutto fosse fatto quando la sommità dell'edi-

²⁹ Ivi, p. 840.

³⁰ Ivi, pp. 849-50.

³¹ Ivi, p. 850.

fficio sociale era organizzata». È però proprio questa convinzione il «vizio fondamentale e radicale di tutte le Costituzioni politiche»: credere che tutto ruoti intorno alle istituzioni di vertice, mentre «i fondamentali ordini civili», il centro di ogni «patto sociale», sono piuttosto le imposte e «[l'] organismo dei municipi». Sono i municipi che dal mondo antico a oggi hanno tenuto insieme «le cittadinanze» e sono state le «parti elementari di cui deve esser composta la civile comunanza». Sono i municipi i fondamenti della «grande famiglia civile», perché «il Popolo, la Nazione, non si compone d'essere individui, ma d'esseri collettivi; e questi sono i Comuni»³².

È avvertibile, sullo sfondo, la consapevolezza della morfologia complessa dello Stato pontificio (e, in generale, degli Stati preunitari). Ed è interessante notare che le risposte ai suoi rilievi non mettono in questione la rilevanza del tema, ma semmai insistono sul carattere necessariamente sintetico di una costituzione che deve indicare soltanto i principi portanti del futuro ordinamento: «forse nella nostra Costituzione facevamo noi la legge organica dei Municipi? Bastava a noi – esclama Panfilo Ballanti – di ben determinare la base fondamentale» facendola coincidere con il principio dell'indipendenza dei municipi nei limiti «delle leggi generali dello Stato»³³. Il punto è però – come ripete Lizabe Ruffoni – che la costituzione non può limitarsi a «sostituire ai cardinali i deputati», ma è chiamata «a ricrear tutta quanta la società [...]», a «ristabilire [...] quei legami civili che sono stati spezzati dal taglio della spada rivoluzionaria»³⁴.

Il dibattito riprende il 24 giugno ed è possibile registrare in esso una sostanziale convergenza, al di là delle diverse formule proposte, nella valorizzazione dei municipi come snodi essenziali dell'ordine complessivo. Per Rodolfo Audinot il municipio, se ebbe un gran ruolo «nella storia passata italiana», avrà una funzione anche maggiore in futuro in quanto sede naturale di «quelle istituzioni che si chiamano di previdenza, di credito, d'asilo, d'istruzione tecnica, quelle che comprendono infine l'immensa sfera della mutualità [...]». Il municipio è quindi l'essenziale tramite e punto di raccordo fra individuo e società, riuscendo ad associare «le forze della vita collettiva alla libertà individuale di ciascuno»³⁵. E porta acqua al medesimo mulino Carlo Bonaparte che vede nei municipi «la salda base di quelle libertà che chiamerò essenzialmente italiane» e conclude affermando che come costituenti non interveniamo per attribuire «la libertà ai Municipi»: piuttosto, «noi li constatiamo, noi li riconosciamo»³⁶.

Il punto nodale è messo bene in luce dall'intervento di Panfilo Ballanti, del 25 giugno: occorre muoversi con equilibrio fra gli estremi dello «slegamento» e della «centralizzazione». «Se noi daremo una centralizzazione amministrativa, noi togliamo ai Municipi la vita, l'autonomia. Se noi procureremo lo slegamento amministrativo, invece di una Repubblica avremo tante Repubblicette. Bisogna ottenere l'unità nella varietà [...]»³⁷. La materia del contendere riguarda la formulazione più efficace di questo agognato punto di equilibrio: secondo Cesare

³² Ivi, pp. 867-68.

³³ Ivi, p. 875.

³⁴ Ivi., p. 877.

³⁵ Ivi, pp. 931-32.

³⁶ Ivi, p. 932.

³⁷ Ivi, p. 936.

Agostini, il testo costituzionale, usando il termine 'indipendenza', intende essenzialmente ribadire, e tutelare, il «carattere storico»³⁸, in qualche modo 'originario', dei municipi. Il dibattito prosegue (Audinot insiste nell'imputare a Ballanti la tesi di un municipio ridotto a mera 'macchina amministrativa'), ma la tesi di fondo è largamente condivisa: occorre (sono parole di Lizabe Ruffoni) «che il comune ricongiunga l'individuo alla cittadinanza»³⁹; «i Municipi – esclama Carlo Bonaparte – sono la base, sulla quale dobbiamo elevare il nostro edificio sociale», pena la distruzione della «base principale della nostra libertà», incorrendo in «quella fatale centralizzazione francese, causa di tutte le sventure, di tutte le attuali vergogne di quel vicino paese!»⁴⁰

I municipi, nel dibattito costituente del 1849, sono presi sul serio non soltanto perché (in un'ottica sismondiana sottoscrivibile anche da Mazzini) sono gli eredi degli antichi comuni cittadini, baluardo delle originarie libertà italiane e anticipazione e tramite di un'identità nazionale destinata ad affermarsi in futuro, ma anche perché si presentano come gli snodi di un'organizzazione territoriale che la progettata repubblica dovrà non avvilire, ma rispettare nella loro 'originaria' autonomia: un'autonomia che – come afferma Carlo Bonaparte – è già iscritta nella storia e deve quindi essere non attribuita, ma semplicemente riconosciuta. Ed è sempre di Bonaparte l'interessante accenno critico al 'centralismo' francese, in un'ottica che potremmo immaginare memore (in un autore bene informato sulla letteratura transalpina) delle pagine dedicate da Tocqueville, nel I libro del *La Democrazia in America*, allo «spirito comunale», all'amore per le piccole patrie e valorizzato come provvidenziale palestra di partecipazione civica⁴¹.

Non sembra quindi indebito cogliere, fra le righe del dibattito costituente del '49, l'immagine di un'appartenenza che, se nella sua principale ed esplicita espressione coincide con l'identità nazionale e si traduce nell'aspettativa dello Stato unitario, non esclude, ma in qualche modo presuppone, una sua declinazione plurale e sottolinea la dialettica fra molteplicità e unità, fra le piccole patrie e la repubblica.

La molteplicità delle appartenenze procede di pari passo con la rappresentazione di un unitario soggetto di diritti: il cittadino dello Stato romano, che dall'appartenenza alla repubblica trarrà una serie precisa (e costituzionalmente determinata) di diritti e di doveri. Anche in questo caso tuttavia l'appartenenza rivela una sua intrinseca duplicità, dovuta al rapporto simbolico e progettuale che collega il processo costituente italiano con l'aspettativa della mazziniana guerra allo straniero e della successiva assemblea costituente italiana. Sono i cittadini romani gli attori coinvolti nel processo di attuale costruzione di un ordinamento, la loro azione è racchiusa nel 'presente' del processo costituente, ma quel 'presente' è intimamente collegato con un 'futuro' nel quale esso trova la sua finale destinazione di senso.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ivi*, p. 939.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ A. de Tocqueville, *La democrazia*, Libro I, in A. de Tocqueville, *Scritti politici*, a cura di N. Matteucci, vol. II, Utet, Torino 1968, pp. 279 ss.

La duplicità dei livelli che definiscono la rappresentazione dell'appartenenza trova un'ulteriore occasione per manifestarsi non appena l'assemblea si interroga sui requisiti necessari e sufficiente per poter essere considerato cittadino della repubblica romana.

Nel progetto di costituzione, per i soggetti appartenenti a uno Stato italiano diverso dallo Stato romano vengono richiesti – come si esprime icasticamente Carlo Bonaparte nel suo intervento del 16 aprile – «tre anni di noviziato», venendo così a formulare un principio che il principe di Canino non esita a chiamare «anti-italiano». Per questa via infatti viene a cadere una delle valenze essenziali del processo costituente: la sua tensione verso il futuro, la consapevolezza che «questa Repubblica» è «destinata un giorno a estendersi dalle Alpi al Lilibeo». È indispensabile quindi «mettersi al di sopra di ogni municipal pregiudizio» in nome della «patria comune» e prevedere che «i nati in suolo italiano o fuori d'Italia da padre italiano» divengano cittadini della repubblica semplicemente con l'eleggervi domicilio⁴².

Il tema continuerà a essere discusso nella riunione nella riunione del 28 maggio, quando Bonaparte di nuovo difenderà il suo emendamento: occorre che ogni italiano che collochi il proprio domicilio a Roma «sia *ipso facto* dichiarato cittadino romano» per il semplice motivo che la repubblica romana deve essere considerata «fin d'ora come nucleo, e sinonimo nell'avvenire della *Repubblica italiana*»⁴³. Vi si oppone un deputato eletto a Bologna, Matteo Pedrini, sostenendo che la cittadinanza non poteva essere concessa indifferentemente a chiunque, ma doveva essere attribuita solo a coloro che, dopo un congruo periodo di tempo, avessero mostrato di meritarsela⁴⁴. In conclusione, però, il punto centrale – l'apertura all'Italia come elemento essenziale della costituzione romana – non viene contestato; e infatti la formulazione finale dell'articolo che regolamenta l'acquisizione della cittadinanza evita un'attribuzione 'automatica' della cittadinanza a seguito della mera elezione di domicilio, ma limita il requisito richiesto a sei mesi di permanenza⁴⁵. Se l'originaria formulazione dell'articolo era l'effetto del radicamento dei costituenti romani nel concreto spazio politico-giuridico esistente, l'esigenza di ridefinire l'acquisizione della cittadinanza valorizzando l'appartenenza alla 'patria comune' manteneva aperta quella finestra sul futuro che imprimeva alla costituente romana la sua inconfondibile specificità storica.

5. Cenni conclusivi

Il processo costituente a Roma, nel 1849, non è stato una fiammata improvvisa. Esso ha una lunga storia alle spalle, non solo fuori d'Italia, ma anche entro i confini della penisola e nella stessa Roma, anche se resta in qualche modo enigmatica la connessione fra la prima e la seconda repubblica romana (e già il fatto che non si ricorra abitualmente a questa, di solito corrente, scansione – 'prima' e 'seconda' repubblica – è forse indizio della difficoltà di stabilire documentati nessi fra questi due momenti della Roma preunitaria).

⁴² *Assemblee del Risorgimento*, cit., vol. IV, p. 843.

⁴³ Ivi, p. 996.

⁴⁴ Ivi, p. 1001.

⁴⁵ Titolo I, art. 1.

Certo è che la seconda repubblica, se mi si passa questa terminologia, è espressione di una cultura politico-giuridica che ha pienamente assorbito e metabolizzato quel nesso fra popolo, sovranità e potere costituente di cui, poco più di un cinquantennio prima, la Francia aveva mostrato la portata eversiva e dirompente. È complicato però l'itinerario che il tema costituente deve percorrere per trasmigrare dalla Francia della rivoluzione al Quarantotto italiano: è un itinerario lungo il quale occorre fare i conti con nuovi paradigmi culturali che, da un lato, assumono la nazione come la condizione di esistenza e di legittimità dell'ordine politico, ma, dall'altro lato, inducono a pensare la nazione come una grandezza oggettiva, sottratta al volontarismo dei soggetti. La nazione è il portato di una storia immemorabile, è un gruppo umano tenuto dalle comuni origini etniche (i legami di sangue sui quali l'epica risorgimentale insiste), dalla lingua, dalla religione, dall'ethos⁴⁶. Non era facile innestare su una siffatta rappresentazione della nazione il momento della volontà costituente.

Il singolare innesto è difficilmente pensabile senza la riflessione e l'opera di Giuseppe Mazzini e senza lo straordinario moltiplicatore che questa parola d'ordine trova nei movimenti del '48-49. Della nuova parola d'ordine e del nuovo clima la repubblica romana è l'estrema e più compiuta espressione; e non a caso essa è forse, per così dire, la più mazziniana delle espressioni del Quarantotto.

Sarebbe difficile pensare la repubblica romana senza Mazzini e senza i tanti mazziniani che agiscono per realizzarla e sottolineano, con Mazzini, il nesso che deve collegare ogni processo costituente 'locale' con la futura costituente nazionale. Al contempo, tuttavia, fare della costituzione romana una meccanica riproduzione delle idealità mazziniane sarebbe una grossolana semplificazione. Andando, se non contro, certo oltre le aspettative e le aspirazioni di Mazzini, i costituenti romani non intendono affatto fare del processo costituente un evento prevalentemente simbolico, senza prendere sul serio la sua iscrizione nello spazio socio-giuridico e politico dello Stato romano. È quindi una 'vera' costituzione e un 'vero' processo costituente che i deputati dell'assemblea romana mettono in scena, dando luogo a dibattiti ricchi e intensi, che procedono impavidi come se la sopravvivenza stessa della repubblica non apparisse giorno dopo giorno più fragile.

Caratteristica del processo costituente romano sembra dunque essere la duplicità dei piani da esso implicati. La duplicità del soggetto costituente: il popolo romano, che però è anche anticipazione e rappresentazione oggettiva della nazione italiana. La duplicità dell'appartenenza dei soggetti: un'appartenenza che intende celebrare l'unità della repubblica e, sullo sfondo, dell'Italia, ma non intende cancellare l'autonomia delle 'piccole patrie'. La duplicità dell'orizzonte temporale: l'immersione in un febbrile presente, ma anche la proiezione in un futuro che di quel presente vuol essere l'inveramento e il senso. Ed è proprio la compresenza di questi diversi piani prospettici a far sì che l'esperienza costituente del '49 abbia trovato echi profondi nell'immaginario collettivo⁴⁷ che accompagna e sostiene il processo di costruzione dello Stato unitario.

⁴⁶ Cfr. Alberto Mario Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Einaudi, Torino 2000.

⁴⁷ Cfr. Silvia Tatti, *Retorica e politica nel Risorgimento: la Repubblica romana del 1849*, in «Laboratoire italien», 19, 2017 (*La République en Italie 1848-1948*), pp. 1-13.